REGOLAMENTO (CEE) N. 1181/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2220/85 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 7 paragrafo 5, l'articolo 8 paragrafo 4, l'articolo 12 paragrafo 2, l'articolo 15 paragrafi 3 e 5 e l'articolo 16 paragrafo 6, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli ed altre disposizioni contenute nei regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato che, nelle loro modalità di applicazione, prevedono la costituzione di una cauzione,

visto il regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (4), in particolare l'articolo 8,

Visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità e a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1338/86 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3128/86 (8), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave e la favette (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3127/86 (10), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 90/87 (12), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (13) prevede l'incameramento di una parte della cauzione in funzione dell'importanza dell'esigenza non soddisfatta; che il mancato rispetto di un'esigenza subordinata è assimilabile, quanto alla sua importanza, al ritardo nella presentazione della prova dell'adempimento di tutte le esigenze principali; che pertanto in entrambi i casi le conseguenze dovrebbero essere le stesse; che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2220/85;

considerando che per evitare qualsiasi dubbio va precisato in ogni contesto se si deve prendere in considerazione un caso di forza maggiore;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, occorre apportare talune modifiche per rendere più chiaro il testo del regolamento (CEE) n. 2220/85 e modificare il campo di applicazione di certe disposizioni; che occorre al contempo correggere un errore presente nel testo olandese;

considerando che le misure prevista dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è modificato come segue:

1. L'articolo 19 è modificato come segue:

 a) Nel testo del paragrafo 1 della versione olandese il termine « waarborg » è sostituito dal termine « zekerheid »;

 b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

 « 2. Quando il termine stabilito per provare il diritto definitivo all'essegnazione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all'articolo 29.

 In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato.

 Tuttavia, nei casi in cui la normativa comunitaria lo prevede, la prova può essere presentata dopo il termine suddetto, contro rimborso parziale della cauzione. »

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46.
(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12.
(5) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(6) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 27.
(7) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(8) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 2.
(9) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(10) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.
(11) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(12) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12.
(13) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

2. All'articolo 20 viene aggiunto il seguente paragrafo 6 :

« 6. Ai fini del presente titolo per « parte relativa alla cauzione » si intende la parte della cauzione corrispondente al quantitativo per il quale un'esigenza non sia stata soddisfatta. »

3. All'articolo 22, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo :

« 1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore.

2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, a meno che la mancata presentazione di tale prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della cauzione.

4. All'articolo 22, il testo del paragrafo 4 è completato dal seguente testo :

« . . ., a meno che la mancata presentazione della prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore ».

5. All'articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Il mancato rispetto di una o più esigenze subordinate comporta l'incameramento di una somma pari al 15 % della parte relativa alla cauzione a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore. »

6. Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 25*

Se viene fornita la prova che tutte le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non lo sono state un'esigenza secondaria e un'esigenza subordinata, si applicano gli articolo 23 e 24 e la somma totale da incamerare è pari a quella incamerata in applicazione dell'articolo 23, maggiorata del 15 % della parte relativa alla cauzione. »

7. Il seguente titolo viene inserito dopo l'articolo 26 :

« TITOLO VI

Disposizioni generali ».

8. Dopo l'articolo 28 viene sopresso il seguente titolo :

« TITOLO VI

Disposizioni generali ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il disposto dell'articolo 1, paragrafo 6 si applica esclusivamente alle cauzioni costituite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente